

NOTARIORUM ITINERA  
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.  
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA  
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Palazzo Ducale  
2022



# Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

## INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag. 247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	» 271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	» 293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	» 323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	» 347
 IV. La giustizia della Chiesa	
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	» 373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	» 395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	» 413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	» 437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	» 449
 V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale	
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	» 471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	» 483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	» 499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731





## *Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo*

Marta Luigina Mangini  
marta.mangini@unimi.it

La prospettiva milanese potrebbe apparire una tra le tante adottabili quando si voglia parlare di notai medievali portati a giudizio, soprattutto, ma non solo, perché accusati di falsi e falsificazioni<sup>1</sup>. Documenti e storie di produzione che a volte si rivelano in pieno grazie alla conservazione di interi *dossier* che permettono di ricostruire percorsi e tecniche seguiti a vario titolo dai responsabili e di comprendere il contesto e le motivazioni dei mandatari. È il caso degli interventi di contraffazione tramite rasure e interpolazioni compiuti nel corso degli anni Sessanta del secolo XVII sui documenti del cenobio di San Maurizio detto il Maggiore di Milano<sup>2</sup> ad opera di Carlo Galluzzi, archivista (1660-1667), e del notaio Giovanni Battista Bianchini<sup>3</sup>, suo complice nel tentare di

« giustificare la discendenza dei Visconti dai Longobardi al fine di fornire un sicuro fondamento alle rivendicazioni, politiche e non, avanzate da alcuni membri del potente casato milanese »<sup>4</sup>.

Il *dossier* del monastero Maggiore costituisce certamente un caso noto di storia della falsificazione, rimasto però tra i pochi ad essere stato studiato per l'area ambrosiana<sup>5</sup>. Il materiale per proseguire e sviluppare le ricerche tracciate ormai mezzo secolo fa da Adele Bellù<sup>6</sup>, allora funzionaria dell'Archivio di Stato di Milano (1969),

---

<sup>1</sup> Per una panoramica v. CAROSI 2006, cui è possibile fare riferimento per il quadro normativo in tema di falsi e falsificazioni di molti centri dell'Italia centro-settentrionale.

<sup>2</sup> FONSECA 1974, pp. 8, 19, 32-33; OCCHIPINTI 1982, p. 56.

<sup>3</sup> BELLÙ 1969; NATALE 1972.

<sup>4</sup> FONSECA 1974, p. 3.

<sup>5</sup> Mentre non sono mancati approfondimenti teorici e specifici per altre aree. Non è qui possibile richiamare l'ampia bibliografia sul tema, basti il rinvio al fondamentale convegno di Monaco promosso nel 1986 dai *Monumenta Germaniae Historica*, v. *Fälschungen im Mittelalter* 1988, e alle successive riflessioni storiografiche e metodologiche PETRUCCI 1984, CAU 1989, SCALFATI 1989, GHIGNOLI 1991, BARTOLI LANGELI 1993, NICOLAJ 2001, ANSANI 2006, *Falsi e falsari* 2009, SCALFATI 2011, NICOLAJ - FEO 2012, ALBERZONI 2019.

<sup>6</sup> BELLÙ 1969.

e Alfio Rosario Natale, direttore dello stesso tra il 1956 e il 1974, non mancherebbe. Altre sofisticazioni sono infatti emerse in questi anni in modo più o meno desultorio e nondimeno con esiti significativi perché distesi sull'asse cronologico a prova di un ampio ricorso a tale pratica in città e nel suo distretto, ben prima del XVII secolo<sup>7</sup>. Ad ogni modo, nei pochi contributi sul tema ad oggi disponibili per il territorio in esame, l'orientamento è stato principalmente quello di riflettere sugli esiti documentari degli interventi di falsificazione, sui modi e sulle forme di ciascuno di essi, eventualmente sui beneficiati e sui danneggiati, lasciando quasi sempre sullo sfondo i notai che, in determinati casi e mediante strategie diversificate, si sono resi responsabili della produzione di scritture contraffatte<sup>8</sup>.

La prospettiva che vorrei provare ad adottare – e che rende conto non solo del titolo di questo contributo, ma anche della specificità e dell'interesse del caso milanese – discende da questa constatazione storiografica ed è quindi volutamente incentrata sui professionisti della parola scritta: non prenderò cioè le mosse dai documenti milanesi corrotti per ricercare – a *monte* – le prove, le tecniche, le ragioni dei singoli interventi e i contesti entro i quali si sono originati; cercherò invece di individuare e analizzare gli atti in grado di permetterci di comprendere – a *valle* dei reati commessi – responsabilità, procedure e strumenti attraverso i quali alcuni professionisti degni di *publica fides* sono stati accusati e giudicati di essere falsari. Un percorso cioè che prova a mettere al centro i notai portati in giudizio e i loro destini e che nel farlo non solo, inevitabilmente e direi significativamente allarga gli orizzonti intercettando oltre al reato di falso altri crimini di cui essi si sono resi protagonisti nella Milano tardo medioevale, ma prova anche a riflettere sui contesti e sugli strumenti comunicativi, vale a dire sulle parole, dette e scritte, che caratterizzano l'interazione verbale dello svolgimento processuale e sui silenzi, cui provano a sopperire immagini e azioni.

---

<sup>7</sup> NATALE 1949; in tema di produzione di falsi entro il contesto lombardo seicentesco v. MENANT 1992, pp. 23-24, mentre per il secolo successivo v. PRETO 2007-2008. Molto più studiati sono i falsi e le falsificazioni di area pavese, v. in generale CAU 1989 e ANSANI 2011 e i titoli relativi a casi specifici di cui alle note 9 e 10. Altrettanto studiati alcuni falsi individuati nei limitrofi territori di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna v. FISSORE 1971, CAU 1992, ROVERE 1996, BUFFO 2012, CALLERI 2012, RIVA 2018.

<sup>8</sup> Sono così emerse le intricate storie dei soggetti che hanno fatto ricorso ai falsi, sono stati studiati ambienti culturali e motivazioni sociali-economico-giuridiche come quelle, per rimanere in ambito lombardo, che hanno spinto alla contraffazione i monaci del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia (PAGNIN 1955, BRÜHL 1979, SCHROTH-KÖHLER 1982, CAU 1989, CAU 1995) o le badesse di quello femminile del Senatore (ANSANI 1997).

È in quest'ottica che Milano mi pare rappresentare un *case study* interessante, stante la possibilità che offre, almeno per i secoli finali del Medioevo<sup>9</sup>, di attingere a fonti dirette e indirette di diversa natura. Infatti, a partire dal 1385 si può ricorrere alla miniera di informazioni pressoché inedite contenute nei registri delle *Sentenze del podestà* coprenti, pur con ampi *gap* cronologici, il periodo 1385-1429<sup>10</sup>, mentre sotto il profilo normativo una decina di anni più tardi si può contare sugli statuti del collegio dei notai (1396)<sup>11</sup> e ancora prima su alcuni provvedimenti *contra facientes scripturas falsas* (1390) contenuti negli *Antiqua ducum decreta*<sup>12</sup>. A partire dal Quattrocento è inoltre possibile compulsare le liste di carcerati e di giustiziati compilate dagli ufficiali delle carceri cittadine o dai protettori dei prigionieri che chiedevano la revisione delle condanne dei loro assistiti<sup>13</sup>, scritture su cui si è recentemente soffermata a riflettere la storiografia interessata alla storia della criminalità e delle carceri<sup>14</sup>. Ancora pos-

<sup>9</sup> Il limite cronologico risalente è basso e obbligato. Il contesto archivistico ambrosiano ha infatti visto la perdita pressoché totale delle raccolte statutarie anteriori a quella del 1396 (l'esistenza di quelle duecentesche è solo indirettamente accertata, v. *Atti del comune*, I, n. 111, 1225 giugno 10; *ibidem*, n. 148, 1225 giugno 10; *Atti del comune*, III, n. 54, 1277 dicembre 29, mentre per quelle risalenti agli anni 1330 e 1351, esiste solo una copia parziale *Statuta Mediolani* 1386, v. FERORELLI 1911, pp. 82-83; in generale sulla normativa medievale ambrosiana v. PADOA SCHIOPPA 1995, pp. 162-163 e la bibliografia ivi citata, nonché SASSE TATEO 1995, p. 293), dei protocolli notarili anteriori al XIV secolo (MANGINI 2011; *Giovannibello Bentevoglio*; MANGINI 2012; *Mafeo da Meda*) e infine degli atti prodotti dalle magistrature succedutesi nel governo cittadino durante il periodo comunale al più, indirettamente e comunque solo parzialmente recuperabili per il tramite degli archivi degli enti destinatari (*Atti del comune ... 1216*; *Atti del comune*, I; *Atti del comune*, II/1; *Atti del comune*, II/2; *Atti del comune*, II. *Indici*; *Atti del comune*, III; *Atti del comune*, IV; *Atti di querimonia*). In generale sullo stato delle fonti comunali milanesi v. GRILLO 2001, pp. 26-35; mentre per le gravi perdite dell'archivio visconteo v. LEVEROTTI 2008; inoltre sulle successive integrazioni e ricostruzioni sforzesche v. SENATORE 1998, pp. 90 segg. e per l'ordinamento che queste hanno subito all'interno dell'archivio ducale in età sforzesca, v. BEHNE 1988. Nonostante tale stato di cose, fortunati ritrovamenti sono ancora possibili, come dimostrano la coperta e l'indice di un registro comunale milanese di metà secolo XIII conservati perché reimpiegati, v. MANGINI 2019.

<sup>10</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 146 per l'anno 1385, ms. 147 per gli anni 1390-1392, ms. 148 per gli anni 1397-1399, ms. 149 per gli anni 1398-1399, ms. 150 per gli anni 1400-1401, ms. 151 per l'anno 1427 e ms. 152 per gli anni 1428-1429. A questi registri deve essere aggiunto *ibidem*, ms. 175 per il 1387, edizione critica di prossima pubblicazione a cura di chi scrive. La bibliografia al riguardo conta pochi titoli: v. VERGA 1901, COVINI 2012 e ora l'edizione critica del primo registro *Liber sententiarum* e i relativi studi *Liber sententiarum* 2021. Per una panoramica generale su questo tipo di fonti, contemplante Milano solo in modo cursorio, v. GIORGI 2021.

<sup>11</sup> *Statuta Mediolani 1396*.

<sup>12</sup> *Antiqua decreta*.

<sup>13</sup> *Comuni*, 53; alcune liste sono edite in GAZZINI 2017, pp. 133-168.

<sup>14</sup> GAZZINI 2017, pp. 133-168. Manca invece per il periodo e l'area qui in esame l'ampio, vivace e

siamo attingere al complesso delle pitture infamanti di cui sulle pareti del broletto ambrosiano rimangono lacerti del secolo XIV configurabili come espressioni finalizzate non solo a offrire precise coordinate morali ai cittadini e ai pubblici ufficiali rispetto alle loro azioni<sup>15</sup>, ma anche più concretamente a dare pubblicità alla pena di quanti si rendevano colpevoli di crimini contro il governo, tra cui quello di falso<sup>16</sup>.

### 1. Parole contro

A partire da questo panorama di fonti, documentarie e non, le prime parole sulle quali è d'obbligo riflettere – non foss'altro che per ragioni di ordine cronologico nella biografia di ciascun professionista – sono quelle di condanna pronunciate dagli stessi notai all'atto di prestare giuramento per l'immatricolazione in *collegium notariorum Mediolani*. Il *sacramentum* impegna infatti i futuri professionisti non solo per sé – « quod offitium tabelionatus fatient et gerent bona fide et in eo non comitent dolum nec fraudem et observabunt statuta et reformationes dicti collegii et attendent precepta que fient eisdem occasione eorum officii per abbates et anziani dicti colegii »<sup>17</sup> – ma anche a compartecipare insieme agli abati<sup>18</sup> nel vigilare ed eventualmente denunciare « omnes et singulos tam de ipso colegio quam non qui facerent vel fieri facerent cartam falsam vel actum falsum vel dicerent falsum testimonium vel producerent falsum testem in Mediolano vel districtu »<sup>19</sup> e inoltre « quilibet qui corumpere attemptaverit aliquem dicti colegii in faciendo vel fieri faciendo instrumentum, actum vel aliam publicam scripturam falsam vel falsum »<sup>20</sup>.

---

solitamente variegato repertorio delle scritture sgraffiate sulle pareti delle celle di detenzione, i cui unici esempi ambrosiani noti e ancora conservati si trovano presso le carceri arcivescovili e sono però di Età Moderna, v. *ibidem*, p. 25 nota 72. Non utile ai fini dello studio dei notai falsari, ma comunque interessante nel novero dei diari di prigionia, il *Libellus de carcere*, componimento in versi scritto dall'umanista Piattino Piatti, poeta di corte caduto in disgrazia nel 1467 presso Galeazzo Maria Sforza che lo fece a lungo imprigionare presso il castello milanese di Porta Giovia e a Monza, v. *ibidem*, pp. 97-98.

<sup>15</sup> Sul tema si veda GAMBERINI 2021, pp. 57-85 e FERRARI cds.

<sup>16</sup> EDGERTON 1985, MILANI 2011, ORTALLI 2015, MILANI 2017.

<sup>17</sup> « De sacramento fiendo per notarios tempore quo recipientur in collegio », v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 72r.

<sup>18</sup> « De auxilio prestando per abbates et anziani collegii notariorum ad inveniendum falsitatem et dolum de quo accusa vel denuntiatio data fuerit », v. *Statuta Mediolani 1386*, ff. 74v-75r.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> « De pena attemptantis corumpere aliquem colegii et quod attemptans infamatur », v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 75r.

Gli obblighi appena richiamati, presenti in due differenti capitoli degli statuti del 1351, sopravvissuti in copia parziale del 1386<sup>21</sup>, sono stati ribaditi e approfonditi nei decreti *Contra facientes scripturas falsas ac dicentes falsum testimonium et sollicitantes ut aliquis dicat falsum testimonium* (10 febbraio 1390) e *Contra notarios et alias personas que fecerent vel fieri facerant aliquam cartam vel scripturam falsam* (21 febbraio 1390) emanati da Gian Galeazzo Visconti per fronteggiare – prima che il contagio transeat ad plures – la presenza in città e nel distretto – *sub nostri dominii potestatu* – di falsari e di falsi testimoni<sup>22</sup>, nonché recepiti all'interno della *Rubrica generalis statutorum collegii notariorum Mediolani* del 1396<sup>23</sup>.

Se tale reiterazione pare già di per sé indicativa del fatto che sul finire del secolo la situazione in tema di falso a Milano era effettivamente critica e non poteva più essere tollerata – *aequo animo tollerare non possumus*<sup>24</sup> –, ulteriore conferma la si ricava dall'impennata dei processi contro notai registrati nello stesso periodo: a fronte dell'assoluta assenza di professionisti della scrittura portati in giudizio tanto nel secondo semestre del 1385, per il quale sono documentate 126 sentenze<sup>25</sup>, quanto nell'arco dei dodici mesi che intercorrono tra luglio 1386 e luglio 1387 attestati dall'elenco dei 115 *Processus expediti* presso le porte Comacina e Ticinese<sup>26</sup>, per il periodo agosto 1390 - gennaio 1392 su un totale di 429 sentenze se ne contano 16 (oltre il 3% dei reati) per produzione di documenti falsi e/o falsificati – *falsum, falsum et damnum, falsum et auxilium ad mala comitenda*<sup>27</sup> – per i quali vengono condannati, tra gli altri, i notai Antoniolo *de Pessina* figlio di Aservolo, di Milano, porta Vercellina, parrocchia di Santa Maria alla Porta<sup>28</sup>, Giovannolo *de Besuzio* figlio di

<sup>21</sup> *Ibidem* e v. FERORELLI 1911, pp. 82-83.

<sup>22</sup> *Antiqua decreta*, pp. 159-161.

<sup>23</sup> *Statuta Mediolani 1396*, ff. 105r-v.

<sup>24</sup> *Antiqua decreta*, pp. 159-161.

<sup>25</sup> Solo la sentenza 1385 luglio 1° coinvolge un notaio, ma nel ruolo di parte offesa: il podestà Carlo Zen e il suo *iudex malleficiorum* Arminio *de Palma*, dopo un processo inquisitorio iniziato dai rispettivi predecessori Andrea Pepoli e Domenico *de Ottobellis* dietro *significatio* dell'anziano Cristoforo *de Blasona*, giudicano Galvagnolo Meneclocio, di Lainate, colpevole del reato di *insultus et agressura* ai danni di Maffiolo *de Orta* e del notaio Martinolo *de Besozero* e, disposto il bando, condannano in contumacia l'imputato al pagamento, entro 10 giorni, di 90 lire di terzoli da dividere a metà tra Camera del comune e offesi, v. *Liber sententiarum*, pp. 32-35.

<sup>26</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 175.

<sup>27</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 147, ff. 19v-21v, 22r-22v, 23r-26v, 26v-29v, 30r-30v, 35r-36r, 36r-37v, 38r-39r, 39r-40r, 66v-67v, 68r-69r, 78r-78v, 83r-84r, 84r-85v, 134r-135r, 151r-151v.

<sup>28</sup> *Ibidem*, ff. 19v-21v.

Beto, di Milano, porta Romana, parrocchia di Santa Eufemia *intus*<sup>29</sup>, e Bellolo Pizono, figlio di Maifredo *de Paullo*, diocesi di Lodi<sup>30</sup>. Né si trattò di una crescita valutabile solo in termini quantitativi dato che arrivò a coinvolgere anche notai del podestà Aronne d'Auria (1389-1390 giugno)<sup>31</sup>, accusati di falso e nell'aprile 1390 sottoposti insieme al resto della *familia* podestarile al procedimento di sindacato che giunse ad accertare

« multa enormia comissa per curiam ipsius olim potestatis maxime per quosdam ex notariis malleficiorum dicti olim potestatis, videlicet Otorinum Samarugam et Bertolum de Garbagnate contra quos formaverunt processum de falso »<sup>32</sup>.

La gravità di simili episodi di corruzione viene sottolineata non solo dalla normativa milanese che nell'*Ordo servandus per notarios ad criminallia deputatos* (1413) conferma essere questo l'unico crimine per il quale i professionisti della scrittura attivi *ad bancum iuris* potevano essere perseguiti *causa officii*<sup>33</sup>, ma è anche, più in generale, oggetto di discussione in sede dottrina<sup>34</sup>.

La crescita dei processi per falso documentario verificata a partire dall'ultimo scorcio del secolo XIV non è però direttamente né tantomeno unicamente imputabile alla sola stretta esercitata da parte dei notai collegiati sui colleghi fraudolenti: di norma infatti, come avvenuto nel caso appena richiamato dei notai ai malefici Otorino Samaruga e Bertolo *de Garbagnate*, a pronunciare parole d'accusa erano i clienti, danneggiati o presunti tali<sup>35</sup>, che si appellavano al giudice per chiedere giustizia<sup>36</sup>.

<sup>29</sup> *Ibidem*, ff. 23r-26v.

<sup>30</sup> *Ibidem*, ff. 35r-36r.

<sup>31</sup> SANTORO 1968, p. 113.

<sup>32</sup> *Panigarola Statuti*, 1, pp. 336-338: *Litera prorogationis sindicatus domini Arabonis de Auria olim potestatis Mediolani* (1390 aprile 25); v. anche VERGA 1901, pp. 13-14 e MANGINI 2021.

<sup>33</sup> *Panigarola Statuti*, 2, pp. 443-448: 447.

<sup>34</sup> SINISI 2006, pp. 233-235.

<sup>35</sup> Numerosi, infatti, sono i notai raggiunti da accuse ingiuriose, v. ad esempio nel 1389, Antonio Crivelli *animo et intentione iniurandi et diffamandi* accusa Petrolo *de Homate* del fu Gasparolo «quod fecerat fieri instrumenta falza et quod non vivebat nixi de instrumentis falzis, quequidem verba ipse Petrollus ad maximam reputaret iniuriam et diffamiam», v. *Sentenze del podestà*, ms. 149, ff. 11r-12r. Contro episodi del genere si scaglia il provvedimento *Quod nullus debeat iniuriari nec offendere officiales colegii notariorum Mediolani*, v. *Statuta Mediolani 1386*, ff. 72v-73r; confermato anche in *Statuta Mediolani 1396*, f. 105v e in *Statuta Mediolani 1498*, ff. 104v-105r. In generale su questo tipo di reati v. BIANCHI RIVA 2021.

<sup>36</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 147, ff. 19v-21v, 26v-29v, 30r-v, 36r-37v, 38r-39r, 39r-40r, 63r-66r, 134r-135r, 66v-67v, 78r-v, 83r-84r, 84r-85v.

Era invece in occasione di reiterazione del reato, evenienza ritenuta particolarmente grave, che il procedimento di norma veniva avviato a seguito di denuncia presentata direttamente da parte degli abati del collegio o di altri notai oppure per via inquisitoria. È il caso del crimine contestato al già ricordato Giovannolo *de Besuzio* che il 15 novembre 1390 viene *notificatus* avanti al tribunale dei malefici del podestà di Milano da parte di Marcolo Golasecca e Antonio *de Orlandis*, abati del collegio dei notai, per aver agito « animo et intentione falsum comitendi ac comitendo contra formam iuris statutorum et ordinamentorum magnifici domini et comunis Mediolani » nel produrre sette scritture fraudolente – tre delle quali *ad modum imbreviature* –, tutte ai danni di prete Gaspare *de Sesto*, figlio del fu Antonino, beneficiario e cappellano della chiesa di San Vito in Terramara. Quest’ultimo con due distinti atti datati 1352 marzo 4 avrebbe investito a titolo perpetuo Giovannolo *de Belabuchis* e Micheria, vedova del fu Ydollo *de Lomatio*, di alcuni sedimi siti nei pressi della suddetta chiesa ricevendone fitti per gli anni immediatamente a seguire, a loro volta documentati da cinque false quietanze di pagamento<sup>37</sup>.

A distanza di pochi giorni, il 5 dicembre 1390, un altro notaio, il soprannominato Bellolo Pizono viene processato per via inquisitoria e, reo confesso di essere *falzarius publicus*, è condotto « ad locum iustitie consuetum ut ibidem ignibus et flamis concitaretur et conburatur, ita et taliter quod penitus moriatur et eius anima a corpore separetur »<sup>38</sup> per aver redatto tre false quietanze di pagamento di debito ai danni di Petrolo, figlio del fu Bassanino Datario<sup>39</sup>, per le quali il 15 novembre precedente erano già stati processati in qualità di mandanti i fratelli Bertolo, Ambrogino e Beltramolo *de Rubeis de Cremella*, figli del fu Bonello, condannati – i primi due in contumacia e il terzo in presenza – al taglio della mano destra<sup>40</sup>.

Le sentenze appena richiamate attestano procedure diverse, responsabilità plurime e un certo grado di discrezionalità nell’irrogare le pene in tema di repressione del reato di falso, sul quale da un lato la curia podestarile ambrosiana perseguiva l’obiettivo di rispetto di una norma penale, dall’altro il collegio notarile si arrogava la

<sup>37</sup> *Ibidem*, ff. 23r-26v.

<sup>38</sup> *Ibidem*, ff. 35r-36r; pena eseguita per mano di Guglielmo *de Crema*.

<sup>39</sup> *Ibidem*, ff. 35r-36r.

<sup>40</sup> *Ibidem*, ff. 26v-29v. Sull’originario significato del taglio della mano destra quale «luogo simbolico della *fides*» v. CAROSI 2006, pp. 136-139; ZORZI 1994, pp. 410-412. Gli statuti milanesi di fine Trecento sembrano ignorare quasi del tutto tale valore arrivando a stabilire che al falsario mancino debba essere amputata la sinistra, ovvero la mano « in qua sit magis potens », v. LIVA 1979, p. 227, con l’intento dunque di matrice evangelica (Mt V,30) di stabilire una sorta di mimesi tra crimine e supplizio.

possibilità di intervenire. Fin dal 1396 infatti, la normativa prevedeva che gli abati non solo dovessero dare

« consilium cum effectu suo posse cuilibet coram quo illa querimonia seu calumnia vel denuntiatio aut accusatio facta fuerit ad veritatem ipsius criminis inveniendam et ad puniendum illum talem calumniatum seu accusatum vel denuntiatum de illo crimine de quo repertus fuerit culpabilis »<sup>41</sup>,

ma anche che intervenissero interdicensi dall'esercizio dell'arte i colleghi ritenuti colpevoli<sup>42</sup>. E il rispetto di queste prerogative e di questi impegni è mantenuto anche quando nel 1413 Filippo Maria Visconti, « attentis statutis et ordinibus disponentibus de modis procedendi contra notarios de falsitate aut alio errore criminatos », stabilisce che solo l'ufficio del podestà e la sua curia possono procedere contro i notai immatricolati a Milano previa però presentazione di ciascun procedimento

« abbatibus dicti collegii ac ipsos et eorum motiva superinde patienter audire, idemque mature ac deliberate procedere, non utendo aliquo arbitrio vel baylia sibi concessis aut in futurum concedendis, sed solummodo servata forma iuris staturorumque et ordinamentorum civitatis »<sup>43</sup>.

Il richiamo e insieme il chiarimento di quanto la normativa di fatto già prevedeva da quasi un ventennio sono sollecitati da una supplica inviata dagli abati al duca il 5 ottobre dello stesso anno per lamentare che Arasmino Pagano, notaio di Milano, detenuto *stricte carceribus*, e Beltramino *de Stephanonibus*, notaio *falsitate calumniatus*, erano stati torturati – *infligi ictus quinque curli* – nonostante da loro interrogati e ritenuti innocenti – *non cognoscendo ... in aliquo diliquisse*<sup>44</sup>-. Nella stessa occasione, gli abati confermavano di impegnarsi *in veritatem reperiendo de quolibet errore et falsitate quos committi continget* e a prova di aver già più volte agito in tal senso ricordano che nel corso del 1412 proprio grazie alla loro sollecitudine era stato scoperto *in falsitate* il notaio Francesco Micherio ed era stato prontamente consegnato nelle mani del podestà perché lo punisse fino all'*ultimo supplicio*<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> *Statuta Mediolani 1396*, f. 109v.

<sup>42</sup> « Abbates collegii teneantur facere registrarum per se in uno libro omnes et singulos qui tempore sui officii fuerint infamati vel exempti alias suspensi ab ipso collegio vel arte notarie et causas per quas fuerint infamati vel exempti et nomina et cognomina eorum infamatorum et exceptorum et ubi habitant », v. *ibidem*, f. 103r.

<sup>43</sup> « Quod non procedatur contra aliquem noatrium inculpatum de falsitate nisi per ..potestatem Mediolani et nisi cum deliberatione abbatum collegii notariorum Mediolani », v. *Panigarola Statuti*, 2, pp. 395-397 e *Antiqua decreta*, p. 242.

<sup>44</sup> *Panigarola Statuti*, 2, pp. 395-397 e *Antiqua decreta*, p. 243.

<sup>45</sup> *Ibidem*.



Qualche anno più tardi il duca torna ad occuparsi di corruzione notarile accogliendo con decreto « de tollendis enormibus extorsionibus quae committi videntur per notarios malleficiorum » la supplica presentata il 20 agosto 1425 da alcuni uomini del ducato che lamentavano di venire ingiustamente accusati

« per notarios malleficiorum ... saepius angariantur ac frustrantur laboribus indebite et iniuste et sine vera causa ... asserendo quod fuerunt accusati quod debuerint luisse ad taxillos, vel blasphemasse, vel fecisse rixam, aut damna dedisse vel aliud commisisse, quod tamen non erit verum »

e, senza venir messi a conoscenza del nome dell'accusatore – *nec dicere quis sit accusator* –, di essere spesso stati costretti a pagare per non vedere dar corso all'accusa

« hoc faciunt ad hunc effectum ut per prius satisdent et eis solvant pro satisfactione soldos viginti unum et denarios quatuor imperialium pro quolibet »<sup>46</sup>.

## 2. Parole a favore

Le voci degli accusatori – parti lese, duca, abati e iscritti al collegio notarile – non sono le sole a restituirci le storie di notai mandati a giudizio. Una volta condannati e costretti nelle prigioni cittadine, sono gli ufficiali e i prorettori alle carceri a parlare di loro e a permetterci di gettare qualche spiraglio di luce sulle loro vicende umane e giudiziarie. In ottemperanza al decreto del 4 gennaio 1387, infatti ogni anno, quindici giorni prima delle feste di Natale, Pasqua e dell'Assunzione della Vergine, o a cadenza irregolare in occasioni speciali come la nascita dei figli del duca – *ob letitiam nati novelli*<sup>47</sup> –, i carcerieri erano tenuti a compilare una lista di quanti erano sottoposti alla loro custodia, specificando per ciascuno le generalità anagrafiche, accennando in maniera estremamente sintetica i motivi e la durata della detenzione nonché l'eventuale pacificazione raggiunta con gli offesi, in modo che il duca potesse avere chiara e aggiornata cognizione della popolazione carceraria e potesse decidere a ragion veduta chi fosse più meritevole di ricevere la sua grazia<sup>48</sup>.

Le liste di prigionia sono fonti scarse di particolari: da esse emergono poco più che nomi, comunque utili a misurare l'incidenza del fenomeno. Una delle più risalenti – non datata ma da riferimenti interni verosimilmente ascrivibile a prima dell'anno 1472 – riporta informazioni in merito ai prigionieri del carcere di Porta Comasina, tra cui figura Antonio da Piacenza, notaio, giudicato colpevole di essere

---

<sup>46</sup> *Antiqua decreta*, pp. 260-261.

<sup>47</sup> *Liber sententiarum*, pp. 9-10 e di uguale tenore pp. 37-39.

<sup>48</sup> V. nota 13.

stato testimone a un testamento falso fatto redigere dall'arciprete della cittadina emiliana<sup>49</sup>. E dalla medesima città proviene anche un altro notaio di *poca conditione*, di cui non è nemmeno dato sapere il nome, sbrigativamente definito *giotto* – cioè un violento facinoroso – dal commissario ducale Girolamo Maletta, che nel 1477 lo fa impiccare *cusì caldo ad uno balcone del palazzo in piazza* per punirlo in maniera esemplare di un omicidio da lui commesso<sup>50</sup>. Di altri notai conosciamo solo pochissimi particolari: di Giovanni Musso, di Biandrate, ai ceppi *iam quasi mense* presso Porta Nuova per ordine del vicario di provvisione, sappiamo solo il nome e la professione tramandatici dalla *Lista carceratorum in Mediolano* del 1475, ma non conosciamo le ragioni della condanna<sup>51</sup> e solo poco di più possiamo dire di *maestro Christoforo da Perago nodaro* che in data non precisata, ma comunque databile all'ultimo quarto del XV secolo, dichiara di essere *destenuto in porta Vercelina per falsa imputatione*<sup>52</sup>.

Dei notai messi a giudizio a Milano tra Tre e Quattrocento è difficile cogliere parole pronunciate a confessione o a difesa delle accuse mosse nei loro confronti: e anche quando capita di poterle afferrare si tratta per lo più di informazioni filtrate che giungono da una prospettiva scorciata, per forza di cose mediata dai notai verbalizzanti presenti *ad banchum iuris*. Infatti, il testo delle sentenze dei podestà milanesi da cui è possibile ricavare elementi circostanziati in merito alle diverse fasi dei processi comincia sulla base di una denuncia – presentata come detto dalla parte lesa o dagli abati del collegio notarile o per generica *informatio* – e prosegue attraverso l'indagine condotta dal giudice. Quanto emerge dall'*inquisitio* viene raccontato dal notaio *ad maleficia*, facendo dapprima riferimento alla fama che ha dato inizio al procedimento e quindi ricostruendo in modo particolareggiato il contesto in cui ha preso forma il reato. Se il capo d'imputazione riguarda la produzione di documenti corrotti, questi in genere vengono integralmente trascritti nel corpo della *narratio*, introdotti dall'espressione *tenor talis est*<sup>53</sup>, oppure vengono descritti e registati: in ogni caso il livello di dettaglio con cui ci si riferisce ad essi lascia pochi dubbi sull'effettiva conoscenza degli stessi da parte degli inquirenti<sup>54</sup>.

<sup>49</sup> *Comuni*, 53; edito in GAZZINI 2017, p. 139.

<sup>50</sup> *Sforzesco*, 871, 1477 gennaio 2, Piacenza; GAZZINI 2017, p. 128.

<sup>51</sup> *Comuni*, 53; edito in GAZZINI 2017, p. 143.

<sup>52</sup> *Comuni*, 53, senza data.

<sup>53</sup> Ad esempio, nel caso dei tre falsi che il notaio Antoniolo *de Pessina* ha sottoscritto con il nome di «Nichola de Marliano filius quondam Francisci comunis Mediolani, porte Cumacine, parochie Sancti Tomaxi in Teramara», integralmente inseriti nella *narratio* della sentenza, v. *Sentenze del podestà*, ms. 147, ff. 20r-21r.

<sup>54</sup> *Ibidem*, ff. 23r-26v; 35r-36r.

A ben vedere gli statuti criminali prevedono che non siano solo i documenti a parlare: l'attività istruttoria può anche, in qualche modo, essere attivamente partecipata da parte dell'imputato<sup>55</sup>: egli infatti deve essere informato che il giudice intende procedere contro di lui e dei capi d'imputazione a suo carico, deve inoltre essere invitato a comparire in tribunale per essere interrogato – « citatus, monitus et requisitus fuit ex parte et precepto ... iudicis nostri malleficiorum per ... servitorem communis Mediolani quatenus certo termino iam elapso coram dicto domino ... iudice nostro malleficiorum venire et comparere deberet »<sup>56</sup> – e può decidere di rendere dichiarazione di parziale o totale ammissione o rifiuto degli addebiti a suo carico – *ad respondendum sponte suprascripte acuxe*<sup>57</sup> e altrove, con maggior dettaglio, *ad respondendum suprascripte acuxe et contentis in ea et ad se defendendum et excusandum ab ea*<sup>58</sup> –, dichiarazione che il giudice è nel caso tenuto a far trascrivere *in actis*<sup>59</sup>.

Giunti a questa fase del processo, l'istruttoria può intraprendere percorsi diversi. Nei casi dei già ricordati notai Antonolo *de Pesina* e Giovannolo *de Besuzio* i procedimenti si avviano velocemente alla conclusione dinnanzi alla constatazione che l'imputato

« non venit nec comparuit ipse nec aliquis pro eo, set venire et comparere obmissit mandata nostra et dicti nostri iudicis malleficiorum penitus contemptando et passus fuit se poni, legi et publicari in banno de contemptu, inobediencia et malleficio suprascripto, in quo banno tanto tempore ipse stetit et perseveravit propter eius contumaciam et absentiam habetur pro convicto et confesso de predictis »<sup>60</sup>.

Ovviamente, chi come loro decide di darsi 'alla macchia' rimane silente per antonomasia. Di questi notai non è possibile raccogliere dichiarazioni né tantomeno verbalizzare una difesa tecnica: tace il professionista della scrittura sottoposto a giudizio, parlano le circostanze così come ricostruite nel corso dell'*inquisitio* e il podestà, nella persona del suo giudice ai *maleficia*, è assoluto *dominus* del procedimento.

Diversa la procedura qualora il notaio destinatario del mandato di comparizione decida di accogliere l'invito a recarsi in tribunale o addirittura faccia lui stesso

<sup>55</sup> Su questi aspetti v. BASSANI 2021.

<sup>56</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 21v.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> *Ibidem*, f. 26r.

<sup>59</sup> *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*, v. *Statuta Mediolani 1396*.

<sup>60</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 21v e similmente f. 26r.

esplicita richiesta di venire ascoltato – è ciò che ad esempio avviene per *maestro Christoforo da Perago nodaro offerisse de dare sigurtà de ogni condemnatione se li po fare ... e chel possa defendere la rasona sua*<sup>61</sup> – e spontaneamente renda *legiptimam confessionem ... coram dicto nostro iudice maleficiorum sponte in iudicio factam*<sup>62</sup>. In questi casi il giudice ascolta quanto l'imputato ha da dire, il notaio *ad malleficia* verbalizza e viene fissato un nuovo termine di difesa – *datus et assignatus fuit terminus deffendendi* – che può dare inizio a una sorta di 'dibattimento' oppure risolversi ancora una volta con il silenzio come per il già citato *notarius et falsarius publicus* Bellolo Pizono che lascia scadere il secondo termine di comparizione *et nullam per se nec per aliam personam fecit deffensionem*<sup>63</sup>.

In questo quadro di parole non dette o al più filtrate, emerge per vivacità e ricchezza di particolari almeno un'altra possibilità di espressione, un altro accessibile spazio di racconto, un altro esperibile strumento di mediazione delle voci di imputati e condannati che, *a latere* quando non anche a distanza di tempo dalla conclusione dei processi, possono rivolgere le proprie istanze di difesa, risarcimento e/o richiesta di grazia alle autorità competenti facendo ricorso alle suppliche<sup>64</sup>. Una testimonianza in particolare ci aiuta a comprendere quanto queste richieste costituissero una risorsa adeguata e alla portata proprio dei notai sottoposti a giudizio, dal momento che loro più di chiunque altri conoscevano i necessari formalismi che la redazione di una *supplicatio* richiedeva ed erano quindi in grado di sfruttarne al meglio le potenzialità comunicative. Mi riferisco alla vicenda umana e insieme professionale del notaio Lazzaro Cairati, fondatore nel 1466 della compagnia dei Protettori dei carcerati impegnata nell'assistenza materiale, spirituale e finanche legale ai detenuti nelle prigioni della città ambrosiana, adoperandosi in particolare nell'esame delle carte relative ai loro processi e per l'appunto nella redazione di suppliche finalizzate alla revisione di condanne ritenute ingiuste<sup>65</sup>. Nel 1477, Lazzaro da difensore

<sup>61</sup> *Comuni*, 53, senza data.

<sup>62</sup> *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 36r.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> Dal punto di vista formale, dopo l'*inscriptio* il testo delle suppliche presenta un'articolata *narratio* e quindi l'esposizione della richiesta da parte del petente, che non sottoscrive né tantomeno appone la data dal momento che quest'ultimi due elementi vengono riservati all'autorità ricevente nell'eventualità di accettazione della richiesta. In merito all'origine e alla diffusione della supplica negli stati italiani verso la metà del XIV secolo, sul modello della supplica pontificia v. COVINI 2002; *Suppliche* 2002; *Supplices* 2003; VALLERANI 2009, pp. 412-417; GAZZINI 2015.

<sup>65</sup> La specificità della compagnia risiede proprio nell'assistenza legale ai carcerati – non a caso tra i fondatori insieme a Lazzaro Cairati figurano altri notai e giurisperiti v. GAZZINI 2006, pp. 275-276 e

passa suo malgrado dalla parte delle vittime di iniquità: rimane infatti invischiato in qualità di fideiussore in un procedimento giudiziario intentato da esponenti della famiglia Besta di Valtellina contro suo cognato Giovanni Battista Frisiani. Nel corso del dibattimento quest'ultimo si era irresponsabilmente reso irreperibile, era stato condannato alla *pena sanguinis* e aveva lasciato Lazzaro solo davanti alla richiesta di risarcire in solido, in quanto fideiussore, la ragguardevole somma di 2.000 ducati<sup>66</sup>. Raggiunto dal provvedimento, Lazzaro decide di opporsi e per farlo sceglie la soluzione che meglio conosce e padroneggia: presa carta e penna, come già fatto tante altre volte a vantaggio dei suoi assistiti<sup>67</sup>, scrive a Gian Galeazzo Maria Sforza e a sua madre Bona di Savoia per perorare la propria causa<sup>68</sup>. Avvia dunque una narrazione tecnicamente controllata, snocciolando nell'articolata *narratio* tutta una serie di argomentazioni – «quare humiliter supplicatur» – e di riferimenti normativi che lo portano a decostruire l'accaduto e insieme a deresponsabilizzarsi fino a concludere «unde amplius de iure ... non tenetur consignare cum non sit quid imputetur ipsi Lazaro»<sup>69</sup>. La supplica, come è normale, non reca sottoscrizione o data da parte del

---

GAZZINI 2015, pp. 211-232 – pur non dimentica di altri compiti quali l'erogazione di elemosine in cibo, vesti, denaro e quanto potesse alleviare le condizioni detentive ovvero offrire conforto dal punto di vista sanitario e spirituale, compiti però quest'ultimi svolti in Milano anche da altre associazioni religiose e laicali di più risalente fondazione, v. GAZZINI 2017, pp. 99-103.

<sup>66</sup> Sulla vicenda *ibidem*, pp. 106-110.

<sup>67</sup> GAZZINI 2015.

<sup>68</sup> *Eius dolo nec culpa non incidit* (così) *in hanc tribolationem*, v. *Comuni*, 53. La supplica non è datata, ma la forbice temporale è costituita dalla reggenza del ducato da parte di Bona e Gian Galeazzo Maria (1476-1479), citati insieme nell'*inscriptio* come destinatari; nel testo, inoltre, si fa riferimento alla volontà del notaio Lazzaro Cairati di smettere di occuparsi della compagnia dei Protettori dei carcerati, dati che hanno fatto ritenere di potere datare la supplica al 1477, «anno in cui la società fu a un passo dallo scioglimento», GAZZINI 2017, pp. 70, nota 109. Su Lazzaro Cairati v. MONEGO 1990 e ancora GAZZINI 2017, pp. 106-110.

<sup>69</sup> Nello specifico ritiene che la fideiussione prestata al cognato è da considerarsi del tutto nulla: stando agli statuti di Milano che dispongono «quod nullus de collegio iudicum Mediolani nec aliquis procurator exercens procuracionem possit esse fideiussor penes comune Mediolani», egli non avrebbe infatti mai dovuto essere nominato fideiussore visto che «est protector et procurator viduarum, carceratorum et miserabilium personarum gratis et amore Dey prout est manifestum apud omnes vestros magistratus»; inoltre nota che il documento di nomina reca la data del 15 agosto, giorno dell'Assunzione della Vergine, *quo die sint nulla omnia instrumenta et acta que fiunt* (v. in merito il decreto di Filippo Maria Visconti, 18 maggio 1437 registrato in data 10 giugno 1437 v. SANTORO 1929, p. 381, nonché il successivo capitolo statutario *De diebus quibus instrumenta rogari non possint et in quibus diebus auctoritates et decreta interponi valeant et cetera* in *Statuta Mediolani 1498*, ff. 115v-116r); e infine, denuncia di non essere stato informato del procedimento in corso contro suo cognato cosa che gli avrebbe

notaio scrivente, e non è nemmeno stata datata all'atto della sua presumibile accettazione. Nondimeno, per questa o per altra via, pare indubbio che le parole e le ragioni di Lazzaro siano state efficaci al punto da trovare accoglimento presso il duca e sua madre dal momento che dopo quest'episodio continuiamo ancora a lungo a trovare il notaio attestato a capo della compagnia dei Prorettori dei carcerati e inoltre alla testa di incarichi di prestigio che difficilmente gli sarebbero stati assegnati se la sua credibilità professionale fosse stata irrimediabilmente compromessa dall'accaduto<sup>70</sup>.

### 3. Oltre le parole: immagini e azioni

Al di là di alcuni casi eccezionali come quello su cui ci si è appena soffermati<sup>71</sup>, per il resto, stando alle fonti disponibili e alla natura delle stesse, le voci dei notai portati o coinvolti in giudizio nella Milano del Tardo Medioevo ci giungono il più delle volte scarni di particolari, mediate dalla verbalizzazione dei colleghi *ad malleficia*, quando non del tutto assenti. A parlare, come abbiamo visto, sono piuttosto gli accusatori, i giudici e i notai presenti *ad banchum iuris*. E tuttavia anche le parole di quest'ultimi si rivelano inefficaci ogni qualvolta non vengono recepite dal notaio infamato che « non venit nec comparuit ipse nec aliquis pro eo, set venire et comparere obmissit mandata nostra et dicti nostri iudicis malleficiorum » e scappando non può essere messo a conoscenza della sentenza di condanna, il cui scopo non è solo quello di risarcire i danneggiati e di punire il delinquente, spesso sulla carne – ad esempio con l'amputazione della mano destra<sup>72</sup> –, segnandolo come traditore della pubblica *fides* perché a tutti la sua condizione sia di monito<sup>73</sup>.

---

permesso, entro i termini di legge, di potersi adoperare lui stesso per consegnarlo alla giustizia prima che scappasse dandosi alla macchia, *dictus Iohannes Baptista se absentaverit*, v. *Comuni*, 53.

<sup>70</sup> La carriera di Lazzaro Cairati prosegue (MONEGO 1990, pp. 146-148 e GAZZINI 2017, pp. 108-110), divenendo causidico e arrivando alla fine della sua vita (1497) ad essere nominato tra i deputati alla riforma degli statuti civili e dei decreti assimilati, allo scopo di cassare le norme desuete e contrastanti (LEVEROTTI 2003, nota 93).

<sup>71</sup> Non sono infatti molte le suppliche conservate sulle quali è possibile riflettere, v. GAZZINI 2015, soprattutto le indicazioni alle note 4 e 6, a cui si possono ora aggiungere i tenori inseriti nel *Liber sententiarum*, pp. 15, 64, 122-123, 213-214.

<sup>72</sup> Sulle pene inflitte ai notai falsari nella normativa milanese, v. CONFALONIERI 1965, pp. 180-183 e nota 40.

<sup>73</sup> La dottrina giuridica nel corso del XIII secolo e più compiutamente di quello successivo giunge a realizzare e infine a stabilire che i *malleficia* costituiscono un'offesa anche per la *civitas* separando così

Non basta infatti che la verità sia accertata. La decisione del giudice deve anche essere resa pubblica e mandata ad esecuzione, nel caso specifico dei notai infamati, escludendoli dalla professione e più in generale da qualsiasi possibilità di azione pubblica in ambito cittadino.

Nel corso del Tre-Quattrocento a Milano – e altrove – il frequente ricorso alla contumacia con la conseguente impossibilità di eseguire le condanne rende dunque necessario immaginare luoghi, modi e strumenti diversi per ‘colpire’ i notai<sup>74</sup>. Immagini e azioni mirate rispondono a tale finalità punitiva – meno a quella pedagogico-preventiva, per la quale altrove invece vengono ugualmente sfruttate<sup>75</sup> –, rivestendo un ruolo fondamentale grazie alla loro ‘iperfunzione’, « ovvero alla loro paradossale ma ricercata capacità di escludere qualcuno che non poteva essere *altrimenti* escluso » perché assente<sup>76</sup>.

Vittime privilegiate di questa forma di punizione per *figurae pictae* in luoghi a tutti visibili sono proprio i notai falsari oltre ad altri professionisti che hanno violato la *publica fides* e devono pertanto essere pubblicamente diffamati<sup>77</sup>.

A Milano dipinti di questo genere – di cui sono rimasti frammenti leggibili<sup>78</sup> – campeggiavano sulle pareti meridionale ed occidentale del broletto e costituivano un ciclo in continuo aggiornamento almeno fino al 1334 quando il notaio Obizolo,

---

la lesione concreta del bene da risarcirsi con un compenso materiale e la più ‘immateriale’ violazione del diritto da riparare attraverso la commissione della pena, v. SBRICCOLI 1998, p. 17-20.

<sup>74</sup> Sul mutare di determinati strumenti di comunicazione in relazione ai contesti e alle funzioni, con particolare riferimento all’uso delle immagini v. MILANI 2017, p. 16.

<sup>75</sup> Ad esempio, a Bologna, dove nel 1389 gli statuti comunali stabiliscono che i notai « ad civiles causas deputati nec non ad malleficia » debbano disegnare immagini sacre su ciascuno dei propri registri: « in eorum libris pictas figuras domini nostri Iesu Christi et beate Marie virginis ac sancti Iohannis evangeliste sub pena vigintiquinque librarum Bononiorum pro quolibet omitente. Et quod tempore quo sacramenta aliqua per iudicem aut notarios deferuntur, ipsi tales quibus sacramentum deferritur iurare debeant et sacramentum per eosdem prestare ad sancta Dei evangelia, manu tactis figuris predictis », v. *Statuti Bologna*, p. 999; v. anche TAMBA 2012, p. 260. Avvicinabile a tale pratica è quella esperita a Piacenza dal notaio Giacomo Bombarone il quale per identificare i propri registri sulle coperte anteriori esterne disegna animali che fanno simbolico riferimento a virtù che il notaio dovrebbe possedere per svolgere al meglio la propria attività: ad esempio un cane accompagnato da un cartiglio in cui compare l’aggettivo *leote* con chiara allusione alla necessaria fedeltà (1392) e un elegante gazza (1393) corredata dalla legenda *senza falire* da leggersi come richiamo all’integrità della professione notarile, v. *Misteri della cattedrale* 2018, p. 100.

<sup>76</sup> MILANI 2017, p. 16.

<sup>77</sup> FERRARI - MILANI 2013; ORTALLI 2015; MILANI 2017.

<sup>78</sup> GAVAZZOLI TOMEA 1990; FERRARI 2015; MILANI 2008, pp. 77-79.

autore di un falso documento ai danni del monastero Sant’Ambrogio di Milano, viene condannato dal podestà Francesco *de Silingardi* alle pene pecuniaria e corporale previste dagli statuti: il suo nome entro un mese dalla sentenza viene fatto annotare *ad cameram communis Mediolani penes dominos* ed essendo contumace viene inoltre ordinato « quod ipse Obizollus infra dictum terminum depingatur ad parietem pallatii novi communis Mediolani »<sup>79</sup>.

Tale pratica, tipica soprattutto dei regimi comunali<sup>80</sup>, nel corso del secolo XIV subisce ripensamenti corrispondenti al mutare del grado di sensibilità e di accettazione politico-istituzionale della stessa: di fatto a partire dallo statuto riformato da Luchino Visconti nel 1348 portato a compimento da Giovanni Visconti nel 1351<sup>81</sup>, la pittura infamante viene giudicata disonorevole per la città ambrosiana dal momento che

« non solum actoribus ipsarum falsitatum per huiusmodi picturas ipsis falsariis reddatur schandalum et infamiam ymo totaliter civitati maxime in conspectu forasteriorum ipsas figuras plerumque spectantium qui cum vident ymaginantur et quasi firmiter credunt quod maior pars civium parvam fidem agnoscant et magnis falsitatibus involuti sint »<sup>82</sup>.

Il divieto di realizzare nuove immagini di questo tipo e la rimozione di quelle preesistenti – *de picturis que sunt in parietibus palatii removendis* – viene confermato anche dalla redazione statutaria del 1396<sup>83</sup> in seno alla quale, non a caso, sono con forza ribaditi altri provvedimenti destinati a raggiungere il medesimo scopo di massima pubblicità della pena anche – ma non solo – in caso di condanna in contumacia.

Gli abati del collegio notarile sono infatti chiamati a « facere preconizari nomina notariorum infamatorum ... publice per precones comunis Mediolani et locis consuetis, tribus vicibus, diversis diebus »<sup>84</sup>, a custodire separatamente le loro imbreviature – « infra

<sup>79</sup> GIULINI 1854, pp. 227-228; la sentenza è conservata presso Milano, Archivio della canonica di Sant’Ambrogio, Pergamene sec. XIV, n. 69 ed è citata in LUCIONI 1982, p. 336.

<sup>80</sup> ORTALLI 2015; FERRARI - MILANI 2013; MILANI 2017.

<sup>81</sup> *Statuta Mediolani 1386*, per quanto riguarda il capitolo in questione v. LUCIONI 1982, p. 334.

<sup>82</sup> *Statuta Mediolani 1386*, f. 75v.

<sup>83</sup> Dopo tali provvedimenti, vi furono sporadici ritorni all’uso delle immagini infamanti per colpire i traditori politici, v. LUCIONI 1982, pp. 336-337.

<sup>84</sup> « Qualiter abbates collegii notariorum teneantur facere preconizari nomina notariorum infamatorum per ipsos abbates et quod nullus eis debeat prestare auxilium. Abbates dicti colegii teneantur et debeant sub debito sacramenti facere preconizari publice per precones comunis Mediolani in brolleto novo comunis Mediolani et locis consuetis tribus vicibus, diversis vicibus, omnes et singulos qui tempore sui officii exempti essent de ipso collegio ex eo quod falsitatem comisissent in arte notarie vel quod servassent mandata eorum abbatum suorum dicti colegii. Et quo dilli precones debeant preconizare quod nullus de collegio



quindecim dies post talem infamationem vel privationem coram eis abbatibus portari facere et eas gubernari facere ad eorum cameram vel alibi in aliquo tuto loco penes canevarium dicti collegii vel alterum ex dictis abbatibus qui per tempora erunt ita quod nulla falsitas in eis possit comitti nec aliqua alia persona nec iudicis de talibus imbreviaturis se impedire possit»<sup>85</sup> – e a tenere memoria della condanna avendo cura di far registrare «in uno libro» – non più conservato – i nomi dei notai allontanati dal collegio<sup>86</sup>, la loro residenza, la data e il motivo della loro infamia<sup>87</sup> e inoltre a depennare le loro iscrizioni sulla matricola<sup>88</sup>, pratica quest'ultima effettivamente documentata fin dal 16 luglio 1339 quando Donegino Donego, figlio di Guidoto di Milano, registratosi come notaio *ad omnia* meno di due anni prima (29 ottobre 1337), viene

«cancellatus et exemptus de hoc libro in quo scriptus erat cum aliis notariis collegii notariorum Mediolani per Paulinum de Serono, notarium dicti collegii, de precepto dominorum abbatum dicti collegii et quia ipse Doneginus infamatus est per eos abbates per sententiam per eos latam die XIII huius mensis iulii et lecta per me notarium»<sup>89</sup>.

Nei casi di notai a giudizio, la normativa e la prassi milanese documentano dunque come immagini e azioni possano essere chiamate a dar voce ed esecuzione alla condanna, spezzando il silenzio cui la parola è costretta nei procedimenti *in absentia*. Perché se, come abbiamo visto, il dibattimento *ad bancum iuris* è il luogo fisico e simbolico in cui si incontrano attori diversi che dialogano per mezzo del parlato, attingendo e sfruttando però allo scritto dei documenti, della normativa, dei verbali,

---

predicto audeat nec presumat in certis scriptis in arte aut occasione artis tabelionatus dare nec prestare, nec dari nec prestari facere auxilium, consilium vel favorem illi tali infamato vel exempto», v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 69v; capitolo confermato anche in *Statuta Mediolani 1396*, f. 105v.

<sup>85</sup> *Statuta Mediolani 1498*, f. 105v; v. anche LIVA 1979, p. 299, nota 70. Lo stesso accade anche presso altre città italiane: si vedano ad esempio Bergamo (*Statuti Bergamo*, pp. 24-25 e 116), Como (*Statuti Como*, I, p. 55) e Cremona (LEONI 2019, p. 752) dove, come a Milano, la devoluzione dei protocolli notarili solitamente seguiva l'asse ereditario (MEYER 2009 e GIORGI - MOSCADELLI 2014, pp. 38-39) e le rispettive normative fanno cenno alla conservazione di imbreviature presso l'archivio del Collegio solo nel caso in cui il notaio loro rogatario fosse *infamatus* o privato dell'*officium tabellionatus*.

<sup>86</sup> Lo stesso ad esempio a Bergamo, v. *Statuti Bergamo*, p. 116.

<sup>87</sup> «De infamatis exemptis vel suspensis a collegio registrandis. Abbates collegii teneantur facere registrarum per se in uno libro omnes et singulos qui tempore sui officii fuerint infamati vel exempti vel suspensi ab ipso collegio vel arte notarie et causas per quas fuerint infamati vel exempti et nomina et cognomina eorum infamatorum et exemptorum et ubi habitant», v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 69v; capitolo confermato anche in *Statuta Mediolani 1396*, f. 103r e in *Statuta Mediolani 1498*, ff. 104v-105r.

<sup>88</sup> Lo stesso ad esempio a Bergamo, v. *Statuti Bergamo*, p. 114.

<sup>89</sup> *Matricole dei notai*, 6, f. 26r.

delle sentenze, delle suppliche e delle liste, il processo rappresenta però anche «il banco di prova della lingua del diritto»<sup>90</sup> e della sua non sempre efficace capacità comunicativa. E in questo contesto fondato sulla centralità espressiva della parola e dinnanzi ad attori che a vario titolo sono professionisti dello scritto e del parlato<sup>91</sup>, anche il non detto e al limite ciò che viene pronunciato e registrato, ma mai ascoltato e letto appartengono a quella categoria di silenzi che la presenza circostante e latente del parlare rende non solo significativi, ma altresì bisognosi di essere superati grazie a immagini e ad atti non verbali chiamati a loro volta ad essere segni efficaci e rispondenti a norme codificate e coercitive.

## FONTI

MILANO, ARCHIVIO DELLA CANONICA DI SANT'AMBROGIO

– Pergamene sec. XIV.

MILANO, ARCHIVIO DI STATO (ASMi)

– *Comuni*, 53.

– *Matricole dei notai* = *Archivio Notarile, Raccolte dell'Archivio Notarile, Matricole dei notai* 6.

– *Panigarola Statuti* = *Governatore degli Statuti - Atti Sovrani* (meglio noto come *Panigarola Statuti*), 1 (=A) e 2 (=B).

– *Sforzesco*, 871.

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– *Comuni*, 53.

– *Sentenze del podestà* = *Cimeli, Sentenze del podestà*, ms. 146 per l'anno 1385, ms. 147 per gli anni 1390-1392, ms. 148 per gli anni 1397-1399, ms. 149 per gli anni 1398-1399, ms. 150 per gli anni 1400-1401, ms. 151 per l'anno 1427 e ms. 152 per gli anni 1428-1429, ms. 175 per il 1387.

– *Statuta Mediolani 1396* = ms. Cod. Arch. B 2, *Statuta et Ordinamenta Mediolani*, 1396.

MILANO, BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

– *Statuta Mediolani 1386* = Codici Morbio, ms. 86, *Statuta comunis Mediolani* 1386, copia parziale del perduto statuto del 1351.

– *Statuta Mediolani 1498* = Incunaboli Archivio, A 3/1, *Statuta Mediolani*, Milano, tipografia di Alessandro Minuziano, 1498.

---

<sup>90</sup> BAMBI 2016, p. 7.

<sup>91</sup> DE MAURO 2002, p. X; v. anche FIORELLI 2008.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERZONI 2019 = M.P. ALBERZONI, *Nolebat quod prevaleret falsitas veritati. I falsi, Innocenzo III e lo stilus curiae*, in *Stilus - modus - usus. Regeln der Konflikt- und Verhandlungsführung am Papsthof des Mittelalters*, herausg. von J. NOWAK - G. STRACK, Turnhout 2019 (Utrecht Studies in medieval literacy, 44), pp. 137-158.
- ANSANI 1997 = M. ANSANI, *Lo "scisma" delle due badesse (1100-1106) e alcuni falsi del Senatore. Una rilettura*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », XCVII (1997), pp. 27-57.
- ANSANI 2006 = M. ANSANI, *Sul tema del falso in diplomatica. Considerazioni generali e due dossier documentari a confronto*, in *Secoli XI e XII. L'invenzione della memoria*. Atti del Seminario Internazionale, Montepulciano, 27-29 aprile 2006, a cura di S. ALLEGRIA - F. CENNI, Montepulciano 2006 (Medieval writing, 1), pp. 9-50.
- ANSANI 2011 = M. ANSANI, *Caritatis negocia e fabbriche di falsi, strategie, imposture, dispute documentarie a Pavia fra XI e XII Secolo*, Roma 2011 (Nuovi studi storici, 90).
- Antiqua decreta* = *Antiqua Ducum Mediolani decreta*, Mediolani, in *Regio Palatio*, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- Atti del comune ... 1216* = *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919.
- Atti del comune*, I = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I (1217-1250)*, a cura di M.F. BARONI, Milano 1976.
- Atti del comune*, II/1 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/1 (1251-1262)*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1982.
- Atti del comune*, II/2 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/2 (1263-1276)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1987.
- Atti del comune*, II. *Indici* = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Indici del volume II*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1988.
- Atti del comune*, III = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Appendice, Indici, Bibliografia*, III (1277-1300), a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1989.
- Atti del comune*, IV = *Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII. Appendice, IV (1176-sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- Atti di querimonia* = *Gli atti di querimonia tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- BAMBI 2016 = F. BAMBI, *Prefazione*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del convegno, Firenze, 4 aprile 2014, Firenze 2016, pp. 7-9.
- BARTOLI LANGELI 1993 = A. BARTOLI LANGELI, *L'edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla filologia diplomatica*, in *L'edizione di testi mediolatini. Problemi metodi prospettive* (testi della VIII settimana residenziale di studi medievali, Carini, 24-28 ottobre 1988), Palermo 1993 (Scriinium. Quaderni ed estratti di Schede medievali, 15), pp. 116-131.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber sententiarum potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.

- BELLÙ 1969 = A. BELLÙ, *Il testamento di Giovanni Battista Bianchini, notaio e presunto falsario del sec. XVII*, in « Archivio Storico Lombardo » s. 9, VIII (1969), pp. 335-352.
- BEHNE 1988 = A. BEHNE, *Archivordnung und Staatsordnung im Mailand der Sforza-Zeit*, in « Nuovi Annali della Scuola per Archivistici e Bibliotecari », 2 (1988), pp. 93-102.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea in Liber sententiarum 2021*, pp. 239-264.
- BRÜHL 1979 = C. BRÜHL, *Der ehrbare Fälscher. Zu den Fälschungen des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia*, in « Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters » 35 (1979), pp. 209-218.
- BUFFO 2012 = P. BUFFO, *Scrivere e conservare documenti a Ivrea tra Comune e Signoria. Parte I. Il libro dei redditi del Capitolo eporediese (secoli XII-XIV)*, Ivrea 2012, pp. 71-86.
- CALLERI 2012 = M. CALLERI, *Una falsa donazione adelaidina per il monastero di Santo Stefano di Genova*, in *Storie di cultura scritta* 2012, pp. 173-187.
- CAROSI 2006 = C. CAROSI, *Il tradimento della fides: il falso*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 127-150.
- CAU 1989 = E. CAU, *Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II), pp. 215-277.
- CAU 1992 = E. CAU, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*. Atti del convegno. Susa, 14-16 novembre 1991, « Segusium. Società di ricerche e studi Valsusini », 32 (1992), pp. 183-214.
- CAU 1995 = E. CAU, *Il vero e il falso in un diploma di Federico II per S. Pietro in Ciel d'Oro*, in *Speciales fideles imperii. Pavia nell'età di Federico II*, a cura di E. CAU - A.A. SETTIA, Pavia 1995, pp. 211-237.
- CONFALONIERI 1965 = P. CONFALONIERI, *Il collegio dei notai milanesi nel periodo visconteo-sforzesco*, in « ACME », XVIII (1965), pp. 161-198.
- COVINI 2002 = M.N. COVINI, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche* 2002, pp. 107-146.
- COVINI 2012 = N. COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 483-499.
- DE MAURO 2002 = T. DE MAURO, *Introduzione*, in P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2002, pp. VIII-XIII.
- EDGERTON 1985 = S.Y. EDGERTON, *Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca-New York 1985.
- Fälschungen im Mittelalter* 1988 = *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica*. München, 16-19. September 1986, Hannover 1988 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 33/1-5).
- Falsi e falsari* 2009 = *Falsi e falsari. Documenti dai Merovingi all'Ottocento. La storia della diplomatica e i falsi di Arthur Giry*. Traduzione, introduzione, note al testo e saggio conclusivo a cura di E. BARBIERI, Roma 2009 (Memorie d'inchiesta, 1).
- FERORELLI 1911 = N. FERORELLI, *Gli Statuti milanesi del secolo XIV*, in « Archivio Storico Lombardo », s. 4, XVI/31 (1911), pp. 77-100.

- FERRARI 2015 = M. FERRARI, *Stemmi esposti. Presenze araldiche nei broletti lombardi*, in *L'arme segreta. Araldica e storia dell'arte nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, a cura di M. FERRARI con la collaborazione di A. SAVORELLI - L. CIRRI, Firenze 2015, pp. 91-106.
- FERRARI cds = M. FERRARI, *La politica in figure. Temi, funzioni, attori della comunicazione visiva nei Comuni lombardi (XII-XIV secolo)*, Roma, in corso di stampa.
- FERRARI - MILANI 2013 = M. FERRARI - G. MILANI, *Prima di Firenze: funzioni delle immagini nei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di M.M. DONATO - D. PARENTI, Firenze 2013, pp. 67-71.
- FIGLIOLI 2008 = P. FIGLIOLI, *Notariato e lingua italiana*, in *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 309-327.
- FIGLIOLI 1971 = G.G. FIGLIOLI, *Antiche falsificazioni del capitolo cattedrale di Asti*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », 69 (1971), pp. 5-85.
- FONSECA 1974 = C.D. FONSECA, *La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974 (Studi e ricerche di storia delle istituzioni civili ed ecclesiastiche nel medioevo, 1).
- GAMBERINI 2021 = A. GAMBERINI, *Inferni medievali. Dipingere il mondo dei morti per orientare la società dei vivi*, Roma 2021 (La storia. Temi, 92), pp. 57-85.
- GAZZINI 2006 = M. GAZZINI, *Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano*, Bologna 2006.
- GAZZINI 2015 = M. GAZZINI, « *Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare* ». *Suppliche di prigionieri nel carcere milanese della Malastalla*, in *La religione dei prigionieri*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2015 (Quaderni di storia religiosa, 2013), pp. 211-232.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017.
- GAVAZZOLI TOMEA 1990 = M.L. GAVAZZOLI TOMEA, *Le pitture duecentesche ritrovate nel Broletto di Milano, documento di un nuovo volgare pittorico nell'Italia padana*, in « Arte Medievale », s. II, IV (1990), pp. 55-70.
- GHIGNOLI 1991 = A. GHIGNOLI, *La definizione dei principi e le metodologie diplomatiche: innovazioni ed eredità*, in « Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena », XII (1991), pp. 39-53.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV). Produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'Ecole française de Rome, 580), pp. 37-94.
- GIORGI - MOSCADELLI 2014 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Archivi notarili e archivi di notai. Riflessioni sulle forme di conservazione e tradizione delle carte dei notai italiani (secoli XVI-XIX)*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, XVI), pp. 19-83.
- Giovannibello Bentevoglio = I quaterni imbreviaturarum di Giovannibello Bentevoglio, notaio al servizio del monastero Maggiore di Milano (1262, 1271, 1277, 1280-1281)*. Edizione critica e introduzione a cura di M.L. MANGINI, Milano 2011 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, Fonti e documenti, 7).

- GIULINI 1854 = G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città. e campagna di Milano ne' secoli bassi*, V, Milano 1854.
- GRILLO 2001 = P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001 (Istituzioni e società, 1).
- Hinc publica fides* 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019 = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- LEONI 2019 = V. LEONI, *Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile*, in *Ianuensis non nascitur sed fit 2019*, II, pp. 751-770.
- LEVEROTTI 2003 = F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna 2003, pp. 143-188.
- LEVEROTTI 2008 = F. LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in « Reti Medievali Rivista », IX (2008).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, II. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, I. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1).
- LIVA 1979 = A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV)
- LUCIONI 1982 = A. LUCIONI, Recensione a G. Ortalli, « ... pingatur in palatio... ». *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, in « Aevum », 56/2 (maggio-agosto 1982), pp. 332-337.
- Mafeo da Meda* = *Mafeo de Mercato di Meda (Milano-Meda, 1290-1294)*, a cura di M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, IX).
- MANGINI 2011 = M.L. MANGINI, *Il più antico quaternus dell'Archivio Notarile di Milano (1290-1294). Un unicum per il Duecento milanese?*, in « Annuario dell'Archivio di Stato di Milano », 1 (2011), pp. 87-106.
- MANGINI 2012 = M.L. MANGINI, *Nuovi itinerari di ricerca sui protocolli milanesi del XIII secolo. Un frammento del quaternus del notaio Giacomo (1275)*, in *Sit liber gratus* 2012, I, pp. 549-563.
- MANGINI 2019 = M.L. MANGINI, *Parole e immagini del perduto Liber instrumentorum porte Cumane (Milano, metà del secolo XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit 2019*, II, pp. 801-824.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. pp. 33-60.
- MENANT 1992 = F. MENANT, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli XXIII*, Milano 1992 (Cultura e storia, 4).
- MEYER 2009 = A. MEYER, *Hereditary laws and city topography. On the development of Italian notarial archives in the late Middle Ages*, in *Urban space in the Middle Ages and the Early Modern Age*, edited by A. CLASSEN, Berlin 2009, pp. 225-243.

- MILANI 2008 = G. MILANI, *Prima del Buongoverno. Motivi politici e ideologia popolare nelle pitture del Broletto di Brescia*, in « Studi Medievali », s. 3, 49 (2008) pp. 19-86.
- MILANI 2011 = G. MILANI, *Avidité et trahison du bien commun. Une peinture infamante du XIII<sup>e</sup> siècle*, in « Annales. Histoire, sciences sociales », 66/3, 2011, pp. 705-739.
- MILANI 2017 = G. MILANI, *L'uomo con la borsa al collo. Genealogia e uso di un'immagine medievale*, Roma 2017 (La storia. Temi, 59).
- Misteri della cattedrale* 2018 = *I misteri della cattedrale. Meraviglie nel labirinto del sapere*, Milano 2018.
- MONEGO 1990 = A. MONEGO, *Lazzaro Cairati e la sua famiglia nella Milano sforzesca*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 11 (1990), pp. 111-198.
- NATALE 1949 = A.R. NATALE, *Falsificazioni e cultura storica e diplomatica in pergamene santambrosiane del principio del secolo XIII*, Milano 1949.
- NATALE 1972 = A.R. NATALE, *Falsari milanesi del Seicento*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale. Studi in memoria di Sergio Mochi Onory*, II, Milano 1972 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, s. III, Scienze Storiche, 15), pp. 459-506.
- NICOLAJ 2001 = G. NICOLAJ, *Alcune considerazioni sul 'sistema' documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica*. Atti del Convegno di studi, Fabriano, Monastero di S. Silvestro abate, 4-6 giugno 1998, a cura di U. PAOLI, Fabriano 2001 (Bibliotheca Montisfani, 25), pp. 365-375.
- NICOLAJ - FEO 2012 = G. NICOLAJ - G. FEO, *Ancora in tema di falso*, in *Sit liber gratus* 2012, I, pp. 205-230.
- OCCHIPINTI 1982 = E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Milano 1982 (Studi e testi di storia medievale, 1).
- ORTALLI 2015 = G. ORTALLI, *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*. Nuova edizione riveduta ed aggiornata, Roma 2015 (La storia. Temi. 48).
- PADOA SCHIOPPA 1995 = A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in « Archivio Storico Ticinese », 32 (1995), pp. 161-170.
- PAGNIN 1955 = B. PAGNIN, *Falsi diplomi reali ed imperiali per S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia dal secolo VIII al XII*, Rovigo 1955.
- PETRUCCI 1984 = A. PETRUCCI, *L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie, in L'insegnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico*. Atti del convegno di Treviso, 10-12 novembre 1980, Messina 1984, pp. 73-88.
- PRETO 2007-2008 = P. PRETO, *Falsi e falsari nell'età del Muratori*, in « Studi Settecenteschi », 27-28 (2007-2008), pp. 185-204.
- RIVA 2018 = A. RIVA, *Troppo bello per essere vero. Falsi e falsari nell'Archivio di Stato di Piacenza*, in *In signo notarii*. Atti della giornata di studi, Piacenza, Archivio di Stato, 24 settembre 2016 / Giornate Europee del Patrimonio 2016, a cura di A. RIVA, Genova, 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 2), pp. 70-98.
- ROVERE 1996 = A. ROVERE, « *Rex Balduinus Ianuensis privilegia firmavit et fecit* ». *Sulla presunta falsità del diploma di Baldo vino I in favore dei genovesi*, in « Studi Medievali », 37 (1996), pp. 95-113.
- SANTORO 1929 = C. SANTORO, *I registri dell'ufficio di provvisione e dell'Ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, Milano 1929.

- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SASSE TATEO 1995 = B. SASSE TATEO, *Die Zitierung kommunaler Register in den Chroniken des Galvano Fiamma*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER - T. BEHRMANN, München 1995 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 68), pp. 283-303.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268.
- SCALFATI 1989 = S.P.P. SCALFATI, *Sul falso nei documenti medioevali*, in *Atti del V convegno di studi: scienza e beni culturali. Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro*. Bressanone/Brixen, giugno 1989, a cura di G. BISCONTIN, Padova 1989, pp. 671-688, anche in ID., *La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento*, Pisa 1993 (Collana Percorsi, 4), pp. 203-222.
- SCALFATI 2011 = S.P.P. SCALFATI, *Sulla presunta buona fede dei falsari di documenti medioevali*, in *Storie di cultura scritta* 2012, pp. 757-766.
- SCHROTH-KÖHLER 1982 = C. SCHROTH-KÖHLER, *Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia*, Kallmünz Opf. 1982 (Münchener Historische Studien-Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften, 18).
- SENATORE 1998 = F. SENATORE, *Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998 (Mezzogiorno medievale e moderno, 2).
- SINISI 2006 = L. SINISI, *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 217-240.
- Sit liber gratus* 2012 = *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua 19).
- Statuta Mediolani* 1396 = *Statuta civitatis Mediolani, 1396*, impressus opera et impensa egregii magistris Pauli de Suardis, anno Domini MCCCCLXXX, Mediolani.
- Statuti Bergamo* = *Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII)*, a cura di G. SCARAZZINI, Roma 1977 (Fonti per la storia del notariato italiano, 2).
- Statuti Bologna* = *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376, 1389 (libri I-III)*, a cura di V. BRAIDI, Bologna 2002.
- Statuti Como* = *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1981.
- Storie di cultura scritta* 2012 = *Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale*, a cura di P. FIORETTI, Spoleto 2012 (Collectanea, 25).
- Suppliche* 2002 = *Suppliche e 'gravamina'. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*. Atti del convegno, Trento 25-26 novembre 1999, 14-16 dicembre 2000, a cura di C. NUBOLA - A. WÜRGLER, Bologna 2002.
- Supplices* 2003 = *Supplices et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII-XV siècle)*, a cura di H. MILLET, Rome 2003.
- TAMBA 2012 = G. TAMBA, *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*.



- Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109), pp. 249-274.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia*. Bologna 1337-1347, in «Quaderni Storici», XLIV/2 (2009), pp. 411-442.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429)*. *Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio Storico Lombardo», XXVIII (1901), pp. 96-142.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste, 2-5 marzo 1993, Rome 1994 (Publications de l'École française de Rome, 201), pp. 395-425.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il contributo mira a individuare e analizzare gli atti in grado di permetterci di comprendere responsabilità, procedure e strumenti attraverso i quali alcuni professionisti degni di *publica fides* sono stati accusati e giudicati di essere falsari. A partire dalle fonti della città di Milano si punterà l'attenzione non solo sui notai portati in giudizio, sui loro destini e sui crimini di cui si sono resi protagonisti, ma anche sui contesti e sugli strumenti comunicativi, vale a dire sulle parole, dette e scritte, che caratterizzano l'interazione verbale dello svolgimento processuale e sui silenzi, cui provano a sofferire immagini e azioni.

**Parole significative:** Milano, Tardo Medioevo, notai, falsari, giustizia.

The paper aims to identify and analyze documents that can enable us to understand responsibilities, procedures and tools by which some notaries were accused and judged to be forgers. Analyzing sources from the city of Milan, the attention will be focused not only on the notaries brought to trial, on their fates and on the crimes they committed, but also on the communicative contexts and tools, on the words, spoken and written, that characterize the verbal interaction of the trial proceedings and on the silences, which images and actions try to make up for.

**Keywords:** Milano, Late Middle Ages, Notaries, Forgers, Justice.

## NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

---

*finito di stampare agosto 2022*

*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)